

Sanzioni USA e strumenti di tutela dell'Unione europea: come gestire i rapporti commerciali con l'Iran

Claudio Perrella ed Alessandro Paci

Il 7 agosto 2018 è entrato in vigore il Regolamento di Blocco aggiornato dall'UE per attenuare l'impatto del primo pacchetto di sanzioni contro l'Iran ripristinate dagli Stati Uniti. L'obiettivo dell'aggiornamento è quello di tutelare gli interessi delle imprese dell'Unione che svolgono attività economiche legittime con l'Iran.

Le nuove sanzioni sono una conseguenza della decisione del governo USA di ritirarsi dall'accordo internazionale sul nucleare iraniano, accordo al quale aderisce anche l'Unione europea. Tali sanzioni hanno natura extra-territoriale e quindi si applicano anche a società non statunitensi e senza che sia necessario un nesso con la giurisdizione americana.

Un secondo blocco di sanzioni entrerà in vigore il 5 novembre 2018 e colpirà settori quali la navigazione e la costruzione navale, l'energia ed il petrolchimico.

L'Unione europea ha reagito alla decisione del governo americano, tra l'altro, inserendo le nuove sanzioni USA nel Regolamento di Blocco, contenente l'elenco delle norme a portata extra-territoriale che l'Unione considera illecite e per le quali intende offrire protezione alle imprese europee.

Il Regolamento di Blocco è parte integrante del sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo sul nucleare iraniano e tende a favorire le relazioni tra l'Unione e l'Iran, tornate alla normalità dopo la revoca delle sanzioni sul nucleare in conseguenza dell'accordo.

L'UE sta inoltre lavorando ad altre misure concrete intese a sostenere la cooperazione con l'Iran nei settori economici chiave, in particolare banche e finanza, commercio e investimenti, petrolio e trasporti.

Il contenuto del Regolamento di Blocco

Il regolamento di Blocco prevede che gli operatori UE siano tenuti a non rispettare gli atti normativi che stabiliscono le sanzioni considerate illegittime, così come le decisioni, sentenze o lodi arbitrali basati su di essi, dato che l'UE non ne riconosce l'applicabilità agli operatori dell'UE.

Gli operatori UE devono anzi tempestivamente informare la Commissione europea di quei fatti derivanti dagli atti normativi extra-territoriali - o ad azioni su di essi basate o da essi derivanti - che ledono direttamente o indirettamente i suoi interessi economici o finanziari.

Il Regolamento prevede sanzioni a carico di qualunque persona o entità europea che - senza l'autorizzazione della Commissione UE - dia attuazione, attivamente o per omissione deliberata, a provvedimenti sanzionatori extra-territoriali USA.

Le autorità degli Stati membri sono responsabili dell'applicazione del Regolamento di Blocco, incluse l'adozione e l'attuazione nell'ordinamento giuridico nazionale delle sanzioni per eventuali violazioni. Le sanzioni sono previste dal diritto nazionale e possono pertanto variare da uno Stato membro all'altro.

In Italia la sanzione, di natura amministrativa, è prevista attualmente nel limite massimo di circa € 90.000.

Il regolamento prevede, inoltre, il diritto azionabile dinanzi ad un tribunale nazionale al risarcimento dei danni subiti da soggetti europei a causa dell'applicazione extraterritoriale della normativa statunitense o di azioni basate su quella normativa o dalla medesima derivanti.

La competenza degli organi giurisdizionali è determinata sulla base delle specificità del caso, delle norme di competenza applicabili, delle norme nazionali di procedura civile, ecc.

E' peraltro espressamente previsto che il risarcimento possa assumere la forma di sequestro e vendita di beni che le entità che hanno causato i danni - o le persone che agiscono per loro conto o i loro intermediari - detengono nell'Unione, comprese le azioni detenute in società registrate nell'Unione.

Il Regolamento di Blocco consente tuttavia agli operatori UE di chiedere un'autorizzazione a rispettare gli atti normativi extraterritoriali nei casi in cui la loro inosservanza causerebbe un grave danno ai loro interessi o a quelli dell'Unione.

Non tutti i disagi o i danni subiti dagli operatori dell'UE sono sufficienti per ottenere l'autorizzazione: la Commissione ritiene infatti tale eventualità del tutto eccezionale. La prova del pregiudizio grava peraltro sull'operatore.

* * *

Come è evidente, le imprese europee che fanno affari in Iran dovranno essere estremamente caute nella gestione dei rapporti contrattuali, sia nel caso in cui ci sia la volontà di proseguire il rapporto contrattuale sia che si intenda sospenderlo o risolverlo.

Per maggiori informazioni scrivere a c.perrella@lslex.com oppure ad a.paci@lslex.com.



Claudio Perrella
c.perrella@lslex.com



Alessandro Paci
a.paci@lslex.com